

Spett. Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Friuli Venezia Giulia

Procedimento n. V/2013/00808/TSC

Note difensive con istanza di audizione personale nell'interesse di Raimondo STRASSOLDO GRAFFEMBERGO, nato a Roma il 24.09.1942 e residente in Cervignano del Friuli (UD), loc. Strassoldo, Via dei Castelli n. 24, C.F. STR RND 42P24 H501U.

Ill.mo Sig. Procuratore,

facendo seguito al Suo invito a dedurre dd. 28.04.2016, notificatomi in data 05.05.2016, come di seguito vado a svolgere le mie difese, chiedendoLe si d'ora l'archiviazione del procedimento aperto a mio carico.

Il procedimento evidentemente trae le mosse della pronuncia del GUP di Udine, con il quale quel Tribunale aveva pronunciato condanna solamente per un capo (abuso d'ufficio) assolvendo in relazione all'altra imputazione (falso ideologico).

Faccio presente che la sentenza da me non è stata impugnata con il deliberato intento di evitare inutili ulteriori aggravii, sia per il sottoscritto che per lo Stato italiano, trattandosi di pena mite e – a prescindere dalla correttezza o meno delle conclusioni del Giudicante – essendo stato a suo tempo concesso sia il beneficio della non menzione che la sospensione condizionale della pena.

Ora, a distanza di tempo e non avendo contribuito in alcun modo ad arrecare né il danno patrimoniale, né il danno di immagine che pur mi si vuol attribuire, vedo però che mi si chiede ragione in termini di risarcimento del danno, cosa che sinceramente mi amareggia profondamente, per tutte le ragioni di cui ora andrò a dire.

1. Sul falso ideologico:

Innanzitutto, nell'invito a dedurre si dà per assodato che sarebbe stato da me commesso un "falso ideologico" a proposito della bozza di verbale finale del concorso, benché – esattamente al contrario – il Giudice del Tribunale di Udine abbia invece assolto chi scrive (sent. 28.05 2015, dep. il 25.07 . 2015) da tale imputazione, e con la formula più ampia (perché il fatto non sussiste).

2. Sul danno erariale:

Nel contempo, l'Università di Udine non ha mai informato chi scrive dei possibili danni erariali, durante la corrispondenza relativa alle vicende del concorso allorquando era in corso (aprile-luglio); né ha mai contestato alcuna irregolarità nella vicenda, e non ha nemmeno segnalato eventuali irregolarità all'Autorità Giudiziaria, neppure costituendosi come parte civile/lesa nel procedimento penale, che invece ha tratto le mosse solamente ad opera di una lettera anonima, neppure prodotta nel processo.

2.1 Danno erariale per la mancata chiusura del concorso:

Il Suo Ufficio quantifica in € 3.048,00 il danno erariale causato dalla mancata chiusura del concorso, danno relativa al costo di tre contratti di insegnamento stipulati con terzi, negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013.

A questo proposito rilevo che:

2.1.1. La mancata chiusura del concorso è dovuta non già ad atti a me riferibili, ma invece (e in termini assolutamente prevalenti, se non proprio assorbenti), dal rifiuto delle due commissarie di discutere, e quindi firmare, la bozza di verbale finale predisposta dallo scrivente nella sua veste di presidente della Commissione, e membro designato, il quale aveva già esplicitamente dichiarato alle colleghe, e anche al Rettore, che nella riunione del 06.07.2011 avrebbe chiuso la procedura, **accettando il giudizio della maggioranza e firmando il verbale.**

Sono state invece le colleghe a rifiutarsi di discutere la bozza, ritenendolo verbale "ideologicamente falso", e quindi di redigere un ulteriore verbale finale e firmarlo.

Avendo il Giudice penale pronunciato sentenza di assoluzione su questa imputazione, ha evidentemente riconosciuto l'errore delle due commissarie.

Cade pertanto con ciò, e sulla scorta della sentenza del Tribunale di Udine, anche il conseguente addebito riferito alle possibili conseguenze sul piano erariale.

2.1.2 Non solo.

Mi permetto altresì di evidenziare come la Commissione da me presieduta è stata sciolta con decreto rettorale del 17 Agosto 2011, mentre la successiva Commissione è stata costituita solamente il 16 aprile 2012. Di questo ritardo di 8 mesi chi scrive non ha evidentemente alcuna responsabilità, essendo unicamente riferibile alla Università e alle determinazioni di quest'ultima.

2.1.3 Peraltro, la stessa Università di Udine avrebbe potuto sostituire uno o più membri della Commissione, invece che scogliere l'intera Commissione e sostanzialmente ripartire da zero; in questo modo avrebbe evidentemente risparmiato tempi e costi, che però è del tutto ingiusto siano oggi posti esclusivamente a mio carico, essendo dovuti alle inefficienze altrui.

2.1.4 Il Suo Ufficio evidenzia altresì che l'Università "ha dovuto stipulare, nelle more della nomina definitiva della ricercatrice" tre contratti di insegnamento.

Mi permetto però di evidenziare come questo non sia però un obbligo; rientra nella libera autonomia della Facoltà e dell'Università, nell'accendere, sospendere, o sopprimere corsi di insegnamento, a seconda delle mutevoli esigenze di sistema.

Non risulta peraltro la necessità, nelle more dell'arrivo della vincitrice, di insegnamenti quali "Comunicazione pubblicitaria e nuovi media", "teoria e tecnica della comunicazione pubblicitaria integrata" e "laboratorio di progettazione della comunicazione integrata", che erano corsi opzionali, non fondamentali, e che se sono stati mantenuti e/o attivati ciò è dipeso dalla libera scelta dell'Ateneo, delle cui conseguenze (in questo caso patrimoniali) è del tutto ingiusto sia chiamato ora io a rispondere.

A corollario, peraltro, non è inutile evidenziare come, tenendo conto di tutta la produzione scientifica della vincitrice (Rinaldi), detta produzione non ha nulla a che vedere con le materie sopra citate; sicché appare ingiusto caricare di ben tre corsi chi dovrebbe, come dice la qualifica, dedicarsi invece alla ricerca.

3. Sul danno d'immagine:

Il Suo Ufficio, infine, quantifica in 20.000,00 euro (la posta di gran lunga più significativa) il danno d'immagine subito dell'Università, a causa del "totale disprezzo....particolarmente odioso" del comportamento di chi scrive.

Rispetto a questa considerazione mi pare utile svolgere le riflessioni, che affido alla Sua valutazione confidando che di esse si possa tenere il debito conto.

3.1 Per "immagine" credo si debba intendere l'idea/opinione/giudizio che il "pubblico" si forma a proposito di un soggetto o oggetto; detta immagine, soprattutto nei nostri tempi, dipende essenzialmente dalle informazioni che appaiono sui mezzi di comunicazione massa.

Al riguardo, il sottoscritto non ha fatto nulla per far apparire sui media notizie sulla azione penale a su carico; non ha emesso comunicato né concesso interviste.

L'apparizione in prima pagina, con grande evidenza, sul principale quotidiano di Udine, in merito alle accuse di abuso di ufficio e di falso ideologico, è una libera e autonoma scelta del giornale, di cui lo scrivente non ha alcuna responsabilità.

3.2 Al contrario, è stata proprio l'"immagine" di chi scrive ad essere danneggiata; e questo perché:

- a) il giornale ha recepito acriticamente le accuse del GIP di Udine, senza aver dato parola all'accusato;
- b) nel dar notizia della sentenza del 28 maggio, il giornale ha dato evidenza alla condanna per abuso d'ufficio, ma non all'assoluzione per il falso ideologico.

3.3 Peraltro, chi scrive – lo si è già detto in premessa – ha invece deliberatamente voluto minimizzare il danno d'immagine, scegliendo il rito abbreviato, e poi non appellandosi contro la condanna, che alla fine ha accettato proprio per far risparmiare allo Stato ulteriori costi, e per chiudere definitivamente la vicenda.

3.4. Per contro, e con orgoglio, il sottoscritto si perita di aver contribuito positivamente all'immagine dell'università di Udine, in 25 anni di onorata carriera, attraverso il proprio lavoro di insegnamento e di ricerca, le numerose pubblicazioni e le cariche organizzative rivestite.

In particolare, chi scrive:

- a) ha organizzato a Udine nel 1989 una conferenza internazionale, finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in una disciplina di cui allora era un autorità internazionale (Presidente del Comitato di Ricerca sull'Ecologia Sociale, in seno all'Associazione Internazionale di Sociologia);

- b) è stato a lungo Direttore, contemporaneamente, di due strutture di ricerca (un Dipartimento e di un Centro Interdipartimentale) ;
- c) ha pubblicato, come autore, curatore, contributore, o prefatore, diversi libri presso la Casa Editrice Universitaria di Udine. Uno di questi libri, nel 2005, è stato distribuito in omaggio dall'allora Rettore Fulvio Honsell alle autorità in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Accademico, come testimonianza della qualità delle ricerche e dei libri che si producono all'università di Udine;
- d) ha sempre insegnato per un numero di ore superiori a quelle di obbligo, anche in sedi distaccate (Pordenone e Gorizia);
- e) tra il 1997 e il 2004 ha integrato volontariamente i suoi insegnamenti organizzando e guidando personalmente 10 viaggi d'istruzione, di cui 8 all'estero, in pullman, per un totale di 246 studenti;
- f) ha seguito più di cento tesi di laurea, e ne ha curato la pubblicazione, in sintesi, di quasi la metà;
- g) nel 2006-8 è stato Coordinatore Nazionale di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, finanziato dal competente Ministero; uno dei più sostanziosi, in quell'anno, nel settore socio-economico, e uno dei pochi (12) coordinatori nazionali, in tutte le discipline, in quell'anno, all'Università di Udine.
- h) nel 2012, lasciando l'Università per anzianità, ha creato un proprio sito ufficiale in Internet, in cui tutta la sua produzione scientifica (circa 30 libri e 300 articoli) è resa accessibile (scaricabile) al pubblico.

3.5. Peraltro, chi scrive ritiene di aver dimostrato fedeltà, non all'immagine mediatica, ma più sostanzialmente al prestigio e alla serietà dell'Università di Udine, in almeno due particolari situazioni:

- a) nel 2009, manifestando la propria ferma opposizione allo spettacolo nell'Aula Magna di una nota comica e agitatrice politica, già esclusa dal servizio pubblico nazionale (RAI-TV) per le sue intemperanze e oscenità;

b) nel 2010, attraverso la ripetuta segnalazione alla Procura della Repubblica di Udine delle irregolarità di un concorso in cui chi scrive è stato membro e presidente della Commissione giudicatrice; e di altri comportamenti anomali (es. esame falsificato) del vincitore di quel concorso, il sig. Francesco Pira. Tra le stranezze, certamente lesive dell'immagine dell'Università il fatto che questa persona, mentre a Udine era di ruolo come ricercatore e docente di determinate materie, figurava – in contemporanea – all'Università di Chieti come studente nelle stesse materie, cui era iscritto allo scopo procurarsi un titolo di laurea legalmente valido, di cui prima era privo. La Procura di Udine ha disposto l'archiviazione del procedimento, e nel contempo l'Università di Udine ha ritenuto a lungo come regolari i comportamenti da me segnalati. Solo perché il sottoscritto è stato l'unico a difendere l'Ateneo e il suo buon nome in questa vicenda, questa persona alla fine ha lasciato l'Università di Udine.

4. Sul "totale e odioso dispregio" dei criteri di merito e capacità, nei concorsi universitari:

4.1 Per trent'anni chi scrive ha fatto parte di decine di commissioni concorsuali, di tutti i livelli (per posti di dottorato, ricercatore, seconda fascia, prima fascia) in tutta Italia (ad es. Genova, Torino, Milano, Pavia, Padova, Bologna, Urbino, Firenze, Roma [più volte], Palermo, Lecce), senza essere mai incorso in contestazioni di alcun tipo.

4.2 In questa lunga esperienza, chi scrive non è mai venuto a conoscenza di casi, almeno nella propria area scientifico-disciplinare, in cui l'eventuale scioglimento di commissione concorsuale, sia stato seguito da denunce penali e/o richieste di danni erariali.

4.3 Anche all'università di Udine, chi scrive ha partecipato in numerosi commissioni concorsuali, e di solito come presidente e designato interno, senza mai suscitare critiche, e a maggior ragione non vedendosi mai ascritto il "totale e odioso spregio" che oggi pur mi viene contestato.

5. Conclusioni – Richiesta di audizione

Volendo perciò trarre le fila di tutto quanto sin qui esposto, debitamente valutato quanto sopra – e partendo innanzi tutto dalla assoluzione "perché il fatto non sussiste" per l'asserito falso ideologico, di cui

pure si deve tenere conto, non potendo evidentemente essere presa in utile considerazione solamente una parte della sentenza (quella sfavorevole), e non già l'altra (quella a me favorevole) – dovrà tenersi per fermo:

1. che è stata l'Università, in autonomia, a disporre lo scioglimento della commissione, e non già la sostituzione del presidente;
2. che è stata l'Università, in autonomia, a protrarre oltremodo i termini di durata della procedura concorsuale;
3. che è stata l'Università, in autonomia, ad attivare dei corsi remunerati, peraltro neppure coerenti con la produzione scientifica (e quindi con la preparazione) della dott.ssa Rinaldi
4. che il sottoscritto non ha voluto arrecare alcun danno alla Università, avendo invece in 25 anni di onorata carriera – e in più forme – contribuito a far crescere e ad onorare l'Ateneo di Udine, senza peraltro averne alcun personale tornaconto.

Si chiede pertanto di voler disporre l'archiviazione del procedimento.

Si chiede infine di voler disporre la personale audizione del sottoscritto, che contestualmente provvede a nominare quale proprio difensore l'Avv. Luca De Pauli, del Foro di Udine, presso il quale (Via Vittorio Veneto n. 39 – 33100 Udine, tel. 0432 507321 – fax 0432 507418 – PEC luca.depauli@avvocatiudine.it) elegge ad ogni effetto di legge domicilio.

Ci si riserva di depositare documentazione a conforto di quanto qui esposto, riservandosi l'illustrazione dei documenti nel corso della audizione della cui data si resta in attesa.

Con la massima osservanza.

Strassoldo, li 31.05.2016

Raimondo Strassoldo Graffemberg

pure si deve tenere conto, non potendo evidentemente essere presa in utile considerazione solamente una parte della sentenza (quella sfavorevole), e non già l'altra (quella a me favorevole) – dovrà tenersi per fermo:

1. che è stata l'Università, in autonomia, a disporre lo scioglimento della commissione, e non già la sostituzione del presidente;
2. che è stata l'Università, in autonomia, a protrarre oltremodo i termini di durata della procedura concorsuale;
3. che è stata l'Università, in autonomia, ad attivare dei corsi remunerati, peraltro neppure coerenti con la produzione scientifica (e quindi con la preparazione) della dott.ssa Rinaldi
4. che il sottoscritto non ha voluto arrecare alcun danno alla Università, avendo invece in 25 anni di onorata carriera – e in più forme – contribuito a far crescere e ad onorare l'Ateneo di Udine, senza peraltro averne alcun personale tornaconto.

Si chiede pertanto di voler disporre l'archiviazione del procedimento.

Si chiede infine di voler disporre la personale audizione del sottoscritto, che contestualmente provvede a nominare quale proprio difensore l'Avv. Luca De Pauli, del Foro di Udine, presso il quale (Via Vittorio Veneto n. 39 – 33100 Udine, tel. 0432 507321 – fax 0432 507418 – PEC luca.depauli@avvocatiudine.it) elegge ad ogni effetto di legge domicilio.

Ci si riserva di depositare documentazione a conforto di quanto qui esposto, riservandosi l'illustrazione dei documenti nel corso della audizione della cui data si resta in attesa.

Con la massima osservanza.

Strassoldo, lì 31.05.2016

Raimondo Strassoldo Graffembergo